

CAMERA DEI DEPUTATI N. 813

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416,
recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa

Presentato il 30 giugno 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento è volto ad adeguare la disciplina tributaria del reddito d'impresa alle disposizioni concernenti i conti annuali delle società introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e a quelle degli enti creditizi e finanziari introdotte dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Per la revisione del reddito di impresa, nella passata legislatura, il Governo aveva presentato apposito disegno di legge delega, approvato dal Senato della Repubblica. Per la definitiva approvazione avrebbe dovuto poi fare seguito l'esame e la votazione da parte della Camera dei deputati nonché la successiva redazione da parte del Governo del conseguente schema

di decreto legislativo e l'acquisizione sullo stesso del prescritto parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. L'espletamento di tale *iter* procedurale non avrebbe permesso di offrire agli operatori un quadro normativo fiscale certo in tempi utili per la tempestiva predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 1993. Un eventuale ritardo nell'adeguamento della disciplina tributaria avrebbe determinato gravi incertezze applicative — considerate le rilevanti divergenze tra i criteri civilistici e quelli fiscali vigenti soprattutto in materia di registrazione e valutazione dei titoli e delle partecipazioni, dei crediti e delle operazioni « fuori

bilancio » — e avrebbe potuto, quindi, indurre gli operatori a scelte di bilancio contrastanti con il principio della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, e cioè, in sintesi, con l'esigenza del « quadro fedele ».

In tale situazione il Governo aveva ritenuto, oltre che urgente, anche doveroso intervenire tempestivamente nella complessa materia del reddito d'impresa, con modifiche peraltro limitate all'adeguamento dell'attuale sistema con i nuovi principi di redazione dei bilanci, lasciando ad un secondo momento revisioni di più ampia portata.

A tal fine era stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali e, successivamente, reiterato con i decreti-legge 28 febbraio 1994, n. 139, e 29 aprile 1994, n. 261, anch'essi decaduti. Le disposizioni contenute in quest'ultimo provvedimento vengono, ora, riproposte con il presente decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge.

Il provvedimento si compone di tre articoli che riguardano specificamente:

a) le modifiche all'attuale disciplina del testo unico delle imposte sui redditi connesse con la determinazione del reddito d'impresa (articolo 1);

b) le disposizioni transitorie (articolo 2);

c) l'entrata in vigore (articolo 3).

1. *Modifiche ai criteri di individuazione del valore normale (articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi).*

Le modifiche introdotte nelle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 9 — che è norma di carattere generale per la determinazione dei redditi e delle perdite e, quindi, riguardante anche le disposizioni sul reddito d'impresa — sono in parte di carattere formale e, in parte, di carattere sostanziale. Con la prima si è modificata, con riferimento ai titoli, l'espressione « quotati in borsa o negoziati al mercato

ristretto » con quella « negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri ». Si è in tal modo adeguata la terminologia, ormai desueta, adottata nel testo unico — e, quindi, anche quella del reddito d'impresa che si riferisce alla valutazione dei titoli (articoli 61 e 66) e delle operazioni « fuori bilancio » rappresentate da contratti a termine e da contratti derivati su titoli (articolo 103-bis) — con quella utilizzata nei provvedimenti riguardanti il mercato mobiliare. Con la nuova espressione, si è altresì chiarito che i titoli presi in considerazione sono anche quelli negoziati nei mercati regolamentati esteri.

Con la seconda modifica, di carattere sia terminologico sia sostanziale, anch'essa connessa alle norme sul reddito d'impresa, si è sostituito il riferimento « alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre » con quello « alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese ». In tal modo si è inteso, da un lato, fare riferimento ai prezzi « rilevati » nei detti mercati, considerate le varie modalità di quotazione a seconda dei diversi sistemi di trattazione dei titoli (in questo senso la norma tiene conto che l'introduzione della liquidazione « a contante » comporterà che non verranno più rilevati i prezzi di compenso), dall'altro, tener conto che la media mensile dei prezzi (operazione che comporta di per sé costi amministrativi per gli operatori) è sufficientemente ampia per consentire di dare garanzia di espressività ai prezzi, quali valori « normali ».

La sostituzione nella lettera c) dell'espressione « in base ad altri elementi certi » con quella « in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo » è intesa a chiarire che, qualora si tratti di titoli i cui prezzi non sono rilevati nei mercati regolamentati, il valore normale dei titoli stessi può essere desunto in base ad indicatori di mercato finanziario che abbiano caratteristiche di obiettività, e quindi sottratti alla valutazione soggettiva di chi determina il valore normale.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. *Modifiche alla disciplina generale di determinazione del reddito d'impresa (articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi)*

La modifica al comma 1 è di carattere terminologico, essendo stato sostituito il riferimento al risultato netto del conto dei profitti e delle perdite con quello all'utile o alla perdita, menzionato al numero 26 dello schema di conto economico, previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 2425 del codice civile.

Nel contempo, si è provveduto ad adeguare la locuzione « conto dei profitti e delle perdite » a quella « conto economico », utilizzata dalla nuova disciplina civilistica.

3. *Modifiche alla disciplina dei ricavi (articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi).*

Le modifiche, apportate all'articolo 53 con la nuova formulazione della lettera c) del comma 1 e con l'introduzione del comma 2-bis, rispecchiano l'impostazione di bilancio adottata dal legislatore nazionale con riguardo alla classificazione delle partecipazioni. In particolare, si è provveduto a differenziare i titoli e le partecipazioni non aventi natura di immobilizzazioni finanziarie rispetto a quelli che, in quanto destinati ad essere utilizzati durvolmente, costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

In conseguenza di ciò, si è ritenuto opportuno riconsiderare la presunzione assoluta in forza della quale le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa sono assimilati ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, ai fini della qualificazione come ricavi dei corrispettivi delle relative cessioni.

Tale presunzione, che viene mantenuta ferma con riferimento al comparto dei titoli non immobilizzati, riguarda anche le quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma

1 dell'articolo 87 non rappresentate da titoli.

Pertanto, diversamente dal precedente regime, i corrispettivi delle cessioni di partecipazioni non rappresentate da titoli sono considerati ricavi indipendentemente dalla circostanza che la cessione di dette partecipazioni formi oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Viceversa, per i titoli azionari ed obbligazionari, nonché per le quote di partecipazione al capitale di società od enti non rappresentate da titoli, appartenenti al comparto delle immobilizzazioni finanziarie, viene prevista l'applicazione del regime proprio dei beni relativi all'impresa suscettibili di produrre, ai sensi degli articoli 54 e 66, plusvalenze o minusvalenze patrimoniali.

Dalla formulazione normativa emerge, altresì, che configurano ricavi anche le cessioni di partecipazioni in imprese non residenti, ancorché non assoggettate ad imposizione sul reddito in Italia.

4. *Modifiche alla disciplina delle plusvalenze patrimoniali (articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi).*

La modifica alla lettera c) chiarisce che rilevano, quali plusvalenze tassabili, gli eventuali maggiori valori dei beni iscritti nello stato patrimoniale e sono quindi irrilevanti quelli evidenziati soltanto nella nota integrativa.

Il comma 2-bis disciplina la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in imprese controllate o collegate, effettuata ai sensi dell'articolo 2426, numero 4), del codice civile o di leggi speciali e cioè secondo il cosiddetto « metodo del patrimonio netto » (*equity method*), stabilendo che le plusvalenze delle immobilizzazioni stesse, iscritte in applicazione di detto metodo, non concorrono a formare il reddito.

L'irrilevanza di tali plusvalenze, che in mancanza della norma in esame sarebbero tassate per la parte eccedente il costo fiscale, è, peraltro, riconosciuta limi-

tatamente alla parte eccedente le minusvalenze dedotte ai sensi dell'articolo 66 e, comunque, fino a quando non siano realizzate (ad esempio cessione della partecipazione, incasso di dividendi, eccetera).

Peraltro, tale sistema comporta anche che la plusvalenza da realizzo, eventualmente « rateizzabile », secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54, deve essere computata con riferimento al costo fiscale originario (cioè al lordo delle svalutazioni precedentemente dedotte).

Per quanto concerne la possibilità di differire la tassazione per quote costanti fino ad un massimo di cinque esercizi — prevista dal comma 4 dell'articolo 54 e riservata, a seguito di recenti provvedimenti normativi, soltanto alle plusvalenze realizzate in relazione a beni posseduti da almeno tre anni — è stabilito in via generale un criterio oggettivo di riferibilità delle plusvalenze realizzate alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in epoca più recente, in modo da evitare possibili incertezze applicative nel caso di cessione parziale di una partecipazione acquisita frazionatamente nel corso di più anni. Poiché tale criterio integra, in sostanza, una sorta di « LIFO » per quantità, esso non è incompatibile con l'applicazione di uno dei metodi di determinazione del costo di tali beni ammesso dall'articolo 2426, numero 10), del codice civile.

Nell'articolo 2, comma 4, è prevista una disposizione transitoria volta ad evitare che l'applicazione della regola contenuta nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 54 comporti una penalizzazione relativamente alle partecipazioni non rappresentate da titoli la cui cessione dava luogo a plusvalenze patrimoniali in applicazione della disciplina vigente anteriormente al 30 dicembre 1993.

5. *Modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive (articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi).*

La modifica introdotta nell'articolo 55 è solo di carattere terminologico, essendo volta a sostituire la locuzione « fondo » con quella di « riserva ».

6. *Disciplina delle operazioni « pronti contro termine » (articoli 56 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi).*

L'aggiunta del comma 3-ter all'articolo 56 e quella del comma 1-bis all'articolo 61 sono volte a disciplinare compiutamente il trattamento tributario delle operazioni « pronti contro termine », in modo sostanzialmente conforme alla loro rappresentazione in bilancio prevista per gli enti creditizi e finanziari dal decreto legislativo n. 87 del 1992.

Le modifiche introdotte consentono di rendere applicabile, nei confronti della generalità delle imprese, i criteri di esposizione in bilancio dettati dal citato decreto legislativo, atteso che, quantunque destinatari di detti criteri siano gli enti creditizi e finanziari, l'adozione della medesima impostazione da parte delle altre imprese è pur sempre compatibile con la normativa recata dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

La normativa recata dal citato decreto legislativo n. 87 del 1992 sancisce l'equiparazione ai riporti, (peraltro espressamente menzionati nel comma 1-bis dell'articolo 61), delle operazioni di « pronti contro termine » che comportano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine. Ciò significa che le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio dell'impresa cedente e non sono, quindi, iscritte nel bilancio del cessionario, che si limiterà a registrare un credito pari al prezzo pagato (cui farà riscontro un debito del cedente).

Con il comma 1-bis introdotto nell'articolo 61, si è inteso pertanto evitare che le cessioni effettuate nell'ambito dei predetti contratti siano considerate produttive di costi e ricavi fiscalmente rilevanti e che influiscano sulle consistenze e sul valore delle rimanenze.

La nuova impostazione non comporta, tuttavia, come dispone il comma 3-ter, aggiunto all'articolo 56, il disconoscimento degli effetti giuridici prodotti dalla doppia compravendita, essendo stabilito che, ai fini dell'attribuzione delle componenti reddituali derivanti dai titoli oggetto del contratto, che i dettami di interesse maturati dal momento della cessione (a pronti) fino

alla data di riacquisto (a termine) sono di pertinenza del primo cessionario, ancorché i titoli oggetto dello scambio non figurino tra le attività patrimoniali di quest'ultimo.

Ne consegue che in sede di dichiarazione dei redditi occorrerà apportare le variazioni in aumento e in diminuzione delle componenti reddituali eventualmente necessarie per adeguare la non rappresentazione nel conto economico ai criteri di cui al cennato comma 3-ter. Ad esempio se il cedente a pronti ha iscritto nel conto economico gli interessi attivi sul titolo e gli interessi passivi a fronte del debito pari all'importo incassato, si procederà nella dichiarazione dei redditi, alla corrispondente variazione in diminuzione per l'ammontare degli interessi attivi, ad una in aumento per gli interessi passivi e ad una in aumento o in diminuzione per la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo a pronti e quello a termine depurato degli interessi maturati *pro-tempore* sui titoli oggetto dell'operazione. Quanto a quest'ultima differenza, è stato stabilito che ad essa è riservato il trattamento proprio dei proventi o degli oneri finanziari, dovendo concorrere a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

Va, infine, rilevato che con la disposizione transitoria contenuta nel comma 3 dell'articolo 2 si è inteso salvaguardare le imprese che per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano adottato criteri di contabilizzazione differenti da quelli assunti a presupposto della disciplina degli articoli 56, comma 3-ter, e 61, comma 1-bis.

Tali imprese non sono tenute a modificare i criteri contabili adottati. Tuttavia, per le operazioni della specie in essere alla fine del 1993 non è consentita ai cessionari a pronti la deducibilità della eventuale svalutazione dei titoli acquisiti nonostante che essi rientrino nelle rimanenze finali; e ciò al fine di evitare una possibile duplicazione con quella effettuabile dai cedenti a pronti.

7. *Modifiche della disciplina delle rimanenze di merci, di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e di titoli e partecipazioni (articoli 59, 60 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi).*

Le modifiche introdotte sono innanzitutto indirizzate, sotto un profilo puramente formale, ad adeguare la disciplina fiscale a quella civilistica, che prevede per le merci e i lavori in corso su ordinazione l'indicazione nel conto economico delle sole variazioni delle rimanenze: in tal senso dispongono i riformulati commi 1 dell'articolo 59 e dell'articolo 60.

Anche le modifiche apportate alle disposizioni che disciplinano la valutazione del « magazzino » si muovono nella direzione dell'armonizzazione del regime tributario con le regole dettate dalla normativa civilistica sul bilancio d'esercizio, in quanto tendono ad eliminare, ove possibile, o comunque a limitare sensibilmente gli scostamenti dalle risultanze del bilancio che possono derivare da esigenze di certezza e cautela per l'Amministrazione finanziaria.

Sotto l'aspetto sostanziale, preso atto che tanto il decreto legislativo n. 127 del 1991 quanto il decreto legislativo n. 87 del 1992 consentono esplicitamente, ai fini della determinazione del costo dei beni fungibili, l'adozione dei metodi conosciuti dalla tecnica contabile (costo medio ponderato, FIFO, LIFO o varianti di tali metodi), si è ritenuto (vedi il comma 3-bis, aggiunto all'articolo 59, richiamato dall'articolo 61, comma 1) di poter assumere, quale valore minimo riconosciuto nella determinazione del reddito imponibile, lo stesso valore attribuito in bilancio alle rimanenze dei beni e dei titoli in base al criterio di valutazione in concreto prescelto, senza necessità di dover comparare il valore così calcolato con quello risultante dall'applicazione del metodo LIFO a scatti, attualmente contemplato dall'articolo 59.

Quest'ultimo criterio conserva, peraltro, piena validità nei riguardi di quelle imprese che non adottino alcuno degli altri

ricordati metodi di valutazione, nel senso che ad esso occorrerà, in tal caso, riferirsi per stabilire il valore finale delle rimanenze.

La revisione, in tal modo compiuta, della disciplina tributaria in tema di valutazione dei beni di magazzino tiene conto anche del fatto che la riconosciuta libertà di scelta del metodo di valutazione deve, pur sempre, esplicitarsi nel rispetto dell'obbligo del mantenimento in bilancio dell'invarianza dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, nel senso che, una volta adottato un criterio di valutazione, questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi, se non in casi eccezionali, da motivare adeguatamente nella nota integrativa, e comunque dandone comunicazione all'Ufficio delle imposte competente (articolo 76, comma 4).

La modifica al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 59 è volta a chiarire la rilevanza fiscale degli eventuali maggiori valori solo se iscritti nello stato patrimoniale.

Per quanto più in particolare concerne la valutazione dei titoli, va precisato che le novità introdotte nell'articolo 61, mediante la sostituzione del comma 3, sono strettamente correlate alle modifiche, già illustrate, apportate negli articoli 9 e 53.

Per le quote di partecipazioni non rappresentate da titoli che non siano destinate all'investimento duraturo, viene sancita espressamente, mediante l'aggiunta nell'articolo 61 del comma 5-bis, l'applicabilità delle stesse regole di valutazione previste per le azioni non aventi natura di immobilizzazioni finanziarie, essendo dette quote (così come le azioni) assimilate ai beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Infine, si è ritenuto opportuno integrare la norma di cui al comma 3, lettera b), che consente la svalutazione dei titoli azionari non quotati sulla base delle diminuzioni patrimoniali della società partecipata risultanti dal bilancio, con la previsione (comma 3-bis) secondo la quale, ove la società partecipata abbia sede in uno Stato estraneo alla Comunità europea, la dedu-

zione è ammessa soltanto a condizione che l'Amministrazione finanziaria sia in grado — in forza di appositi accordi in vigore — di acquisire dalle competenti autorità dello Stato estero le informazioni necessarie ad assicurare il corretto accertamento delle condizioni previste dalla disposizione interna.

In tal modo, si è inteso limitare la rilevanza fiscale delle svalutazioni relative ad azioni di società situate al di fuori della Comunità europea ai soli casi in cui l'Amministrazione finanziaria possa, come detto, verificare l'attendibilità e l'affidabilità delle risultanze del bilancio della società stessa.

8. Modifiche alla disciplina delle minusvalenze (articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi).

L'articolo in commento è stato integrato con la previsione di specifiche norme (commi 1-bis e 1-ter) preordinate a disciplinare la deducibilità delle minusvalenze relative alle immobilizzazioni finanziarie, rilevate in sede di valutazione di fine esercizio in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 2426 del codice civile o da altre disposizioni di leggi speciali (articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 87 del 1992), che impongono di svalutare allorquando la perdita di valore sia di carattere duraturo. Si tratta di disposizioni specifiche che si inquadrano nell'ambito della generale disciplina dettata dall'articolo 61, che viene espressamente menzionato, per rendere esplicita la portata generale di quanto disposto da tale articolo. Ne risulta riconfermata una unitarietà di principi non venuta meno per la distinta collocazione — nell'articolo 61 e nell'articolo 66 — della disciplina delle partecipazioni.

Per effetto del comma 1-bis introdotto nell'articolo 66, alle immobilizzazioni finanziarie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 61, con la particolarità che, per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri viene assunta la

media dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre dell'esercizio quale valore minimo cui raffrontare il valore fiscalmente riconosciuto dei titoli stessi per verificare la sussistenza delle condizioni per la svalutazione. Il riferimento ad un elemento esterno (media dei valori rilevati nell'ultimo semestre) con la presa in considerazione di un periodo di tempo-semestre — più elevato rispetto a quello previsto in via generale dall'articolo 61 (mese) è dovuto all'esigenza, di non limitare, in questo caso, la parametrizzazione della « durevolezza » della perdita di valore ad un periodo base quale è quello del mese. Ne costituisce riprova la circostanza che il testo unico prevede un unico periodo di riferimento pari a un trimestre, che ora viene da un lato ridotto ad un mese per il circolante e dall'altro elevato al semestre per le immobilizzazioni finanziarie.

Il comma 1-ter disciplina i limiti di deducibilità delle minusvalenze relative a immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in imprese controllate o collegate, valutate ai sensi dell'articolo 2426, numero 4), del codice civile, e cioè secondo il cosiddetto « metodo del patrimonio netto » (*equity method*); tale previsione completa il regime fiscale di tale metodo di valutazione, in parte già illustrato con riguardo alle modifiche introdotte nell'articolo 54.

Nel caso in cui le partecipazioni suddette siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale ad un costo di acquisizione superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto dell'impresa controllata o collegata risultante dall'ultimo bilancio, tale maggior valore, pur essendo compreso nel costo fiscalmente riconosciuto, non assume autonoma rilevanza fiscale nella determinazione del reddito dell'esercizio (tale previsione riguarda espressamente anche le quote di ammortamento dei maggiori valori riferibili a beni ammortizzabili o ad avviamento della partecipata), mentre le minusvalenze imputate al conto economico per effetto dei criteri di valutazione sopra richiamati costituiscono componenti negative del reddito di impresa alle condizioni

e nei limiti previsti dal comma 1-bis. Inoltre, viene modificato il comma 5 dell'articolo 66 al fine di chiarire che le quote di partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice non sono svalutabili.

9. *Modifica alla disciplina degli ammortamenti dei beni materiali (articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi).*

Le modifiche apportate all'articolo 67 riguardano la disciplina degli ammortamenti anticipati. In base alla nuova formulazione del comma 3, detti componenti negativi, qualora in sede civile non siano stati imputati ad integrazione dell'ammortamento dei beni, sono deducibili a condizione che vengano accantonati in apposita riserva.

L'innovazione, avente natura formale, consiste nella sostituzione dell'espressione « apposito fondo del passivo » con quella « apposita riserva », senza incidere sulla disciplina tributaria e ferma restando l'applicabilità della disciplina civilistica che deriva dagli articoli 6-35 e 39 della IV direttiva CEE.

10. *Modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti (articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi).*

L'articolo 71 è stato riformulato per riconoscere la deducibilità fiscale delle rettifiche di valore operate a diretta riduzione dei crediti in ottemperanza alle nuove disposizioni civilistiche che non consentono la costituzione di fondi del passivo aventi natura di posta rettificativa. È stata mantenuta la possibilità di dedurre anche gli accantonamenti a fondi per rischi su crediti, qualora sia consentito da norme di legge, come ad esempio dall'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo n. 87 del 1992 in materia di conti annuali degli enti creditizi e finanziari.

A tal fine è previsto che, ai fini fiscali, la sommatoria delle svalutazioni e degli

accantonamenti eventualmente operati non possa superare il limite annuale dello 0,50 per cento e quello complessivo del 5 per cento del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Ovviamente, tale valore va computato al netto delle perdite fiscalmente dedotte ai sensi dell'articolo 66.

Nell'individuazione dei crediti, a fronte dei quali è riconosciuta la deduzione delle svalutazioni e degli accantonamenti, è previsto che per gli enti creditizi possono essere ricompresi anche i crediti finanziari concessi a Stati e a banche centrali estere destinati al finanziamento delle esportazioni e delle attività ad esse collegate. Viene altresì stabilito che, per gli enti creditizi e finanziari, è ricompresa, nella base di commisurazione ai fini delle svalutazioni e degli accantonamenti deducibili, la contropartita contabile iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale dei maggiori valori delle operazioni « fuori bilancio » di cui all'articolo 103-bis che costituiscono il cosiddetto « costo di sostituzione » di tali operazioni nel caso di inadempimento delle controparti. Anche in queste ultime operazioni, infatti, è insito un rischio creditizio e, d'altronde, detti maggiori valori assumono rilevanza fiscale come componenti positive del reddito del periodo di imposta nel quale vengono rilevate.

Nel comma 3 è stata introdotta una nuova disposizione che consente al Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di variare l'aliquota annuale di accantonamento deducibile fino allo 0,75 per cento, con riguardo anche a specifici settori economici o a particolari categorie di crediti. Si tratta di una innovazione che introduce margini di manovrabilità della disciplina, contemperando le esigenze di gettito con quelle di stabilità del sistema economico e finanziario.

Nel comma 4 è stato mantenuto, riformulandolo opportunamente, il principio in base al quale le perdite, rispetto al valore nominale dei crediti, sono deducibili a norma dell'articolo 66 limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo

delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti in precedenti esercizi.

È stato pure confermato che, qualora l'importo complessivo delle rettifiche di valore dei crediti, effettuate in franchigia fiscale (svalutazioni e accantonamenti) ai sensi del comma 1, risulti superiore al *plafond* complessivo commisurato al valore nominale dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio.

Il comma 5 conferma il regime della valutazione dei crediti per interessi di mora disposto dal previgente comma 3, mediante il necessario adattamento tecnico formale di tale disposizione alle nuove regole di redazione del bilancio.

La disciplina fiscale delineata dall'articolo in esame, che continua ad operare « per masse » sulla base del valore nominale dei crediti anziché del loro valore di bilancio, implica la necessità di riconciliare i dati di bilancio con quelli fiscali. È stato quindi previsto, al comma 6, che alla dichiarazione dei redditi vada allegato un apposito prospetto dal quale risultino i dati necessari per seguire le vicende relative al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti e la corretta applicazione dei criteri previsti nei commi precedenti.

Va infine rilevato che nell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame viene stabilito che ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in precedenti periodi d'imposta. In tal modo viene ad essere assicurata la continuità tra il precedente regime che prevedeva necessariamente la costituzione di appositi fondi nello stato patrimoniale e quello introdotto con le modifiche innanzi illustrate.

11. *Modifiche alle spese relative a più esercizi (articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi).*

Le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 74 sono volte sia ad adeguare i riferimenti contenuti nel precedente testo

normativo alla attuale disciplina dei conti annuali, sia a rendere più chiara la portata applicativa della disposizione in esame.

Per quanto attiene al primo aspetto, si è ritenuto opportuno eliminare i riferimenti a specifiche disposizioni civilistiche, in considerazione del fatto che il regime delle spese in esame è ora contenuto in diversi articoli del codice civile (articoli 2424-bis, 2426, numero 5), e altri) o di leggi speciali.

Relativamente, invece, al secondo aspetto, si è provveduto ad eliminare l'espressione « che non trovano contropartita nell'attivo di bilancio », che generava difficoltà interpretative.

12. *Modifiche alle norme generali sulle valutazioni (articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi).*

È stato, innanzitutto, modificato il riferimento al « bilancio » contenuto nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 76, con quello più appropriato di « stato patrimoniale ». È stata, inoltre, introdotta nello stesso articolo la lettera c-bis). In base a tale disposizione per i titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la differenza positiva o negativa tra il costo e il valore di rimborso costituisce, rispettivamente, componente negativa o positiva di reddito, da imputare ai singoli periodi di imposta, fino a quello di scadenza del titolo, secondo una distribuzione temporale *pro rata temporis* analoga a quella degli interessi.

Il costo fiscalmente riconosciuto, pertanto, si avvicinerà progressivamente al valore di rimborso dei titoli per effetto dell'imputazione al conto economico di tali componenti negative e positive di reddito e, nel caso in cui i titoli vengano alienati prima della scadenza, essi daranno luogo, per la differenza residua fra l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto e il valore di cessione, a minusvalenze o plusvalenze da realizzo.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo in esame è stato sostituito da due periodi al fine di tener conto che, a seguito

della liberalizzazione valutaria, qualunque impresa può detenere liberamente attività e passività denominate in valuta estera.

Viene quindi consentita, in alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli simili, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio in luogo di quello storico. La simmetrica valutazione dei rapporti creditori e debitori espressi in valuta assicura che concorrano alla formazione del reddito imponibile tanto i maggiori quanto i minori valori rilevati. Viene, altresì, stabilito il principio della coerente valutazione delle operazioni di copertura.

Viene infine confermata, attraverso una migliore formulazione della norma, la ulteriore possibilità, per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, della contabilità plurimone-
taria.

13. *Disciplina delle operazioni « fuori bilancio » (articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi).*

Con l'articolo 103-bis vengono disciplinati, per gli enti creditizi e finanziari, i criteri di concorso alla formazione del reddito delle componenti positive e negative derivanti dalla valutazione delle cosiddette operazioni « fuori bilancio ». Quest'ultima espressione, correntemente usata dagli operatori e dalla dottrina aziendalistica, ha assunto ormai rilevanza normativa per effetto del decreto legislativo n. 87 del 1992. Per operazioni « fuori bilancio » (espressione equivalente a quella anglosassone *off balance sheet*) si intendono quei contratti o negozi già perfezionati ma che non siano stati eseguiti da alcuna delle controparti o che, comunque, diano luogo a diritti ed obblighi non immediatamente iscrivibili fra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Il comma 1 dell'articolo 103-bis individua l'ambito oggettivo della norma, stabilendo che le operazioni « fuori bilancio », alle quali si applica la disciplina fiscale

contenuta nei commi seguenti, sono quelle derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi di interesse, o che assumono come parametri di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi di interesse.

Il comma 2 fissa i criteri di valutazione di dette operazioni « fuori bilancio » mediante rinvio a quelli stabiliti dal decreto legislativo n. 87 del 1992 in materia di conti annuali degli enti creditizi e finanziari. Tali criteri si fondano sull'uniformità di trattamento delle operazioni « in bilancio » e « fuori bilancio » appartenenti alla medesima categoria funzionale, in relazione alla ripartizione del patrimonio aziendale tra quelli che costituiscono « immobilizzazioni » e quelli che costituiscono « circolante ». In particolare, oltre al richiamo del principio della coerente valutazione delle operazioni economicamente connesse (articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo citato):

per le operazioni « fuori bilancio », diverse da quelle su valute, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, è prevista l'applicazione dei criteri di valutazione dettati per le immobilizzazioni finanziarie richiamati dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 87 del 1992, a seconda che siano o meno quotati nei mercati regolamentati;

per le operazioni « fuori bilancio », diverse da quelle su valute, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, è prevista l'applicazione dei criteri di valutazione dettati per le attività che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie richiamati dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo citato, a seconda che siano o meno quotati in mercati regolamentati;

per le operazioni « fuori bilancio » in valuta, si applicano i criteri di valutazione di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo citato, che prevedono che tali operazioni debbano essere valutate al tasso di cambio a pronti vigente alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero, se si

tratta di operazioni a termine diverse da quelle aventi carattere di « copertura » di attività e passività che generano interessi, al tasso di cambio a termine corrente alla medesima data per scadenze corrispondenti alla loro vita residua.

Ovviamente, resta fermo, in base ai principi generali, che per i contratti chiusi o parzialmente eseguiti nel corso dell'esercizio assume rilevanza ai fini della formazione del reddito la differenza, positiva o negativa, fra il valore determinato in base ai parametri contrattuali (quotazione dei titoli, tassi di interesse o di cambio, valore degli indici), rilevati alle scadenze contrattuali (intermedie o finali), e il valore che i medesimi contratti assumono in base ai parametri stabiliti in contratto.

Il comma 3 individua particolari criteri temporali per il concorso alla formazione del reddito di impresa per i proventi, gli oneri e i risultati delle valutazioni delle operazioni « fuori bilancio » poste in essere con finalità di copertura di attività e passività produttive di interessi. In generale, le operazioni « di copertura » sono quelle che l'impresa pone in essere con l'obiettivo di proteggere da avversi andamenti di mercato (fluttuazioni dei prezzi, dei tassi di interesse o dei tassi di cambio) singole attività in bilancio o « fuori bilancio » (cosiddetta « copertura specifica »: ad esempio di uno specifico finanziamento o titolo obbligazionario in portafoglio), o di insiemi di attività o passività in bilancio o « fuori bilancio » (cosiddetta « copertura generica »: ad esempio « posizioni in cambio » e cioè la somma algebrica delle attività e delle passività in bilancio o « fuori bilancio » in una medesima valuta).

14. *Modifica all'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi.*

Si è integrato il comma 2, per prevedere l'applicazione anche nei confronti della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi delle disposizioni di cui agli articoli 71, comma 2, e 103-bis.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ha attuato la IV direttiva CEE in materia di regolamentazione del bilancio delle imprese diretta a rendere omogenei i criteri di formazione e di informativa del bilancio stesso. La legge 26 marzo 1990, n. 69, con la quale era stata data delega al Governo di attuare la riforma, escludeva le società per le quali era applicata una disciplina speciale, come è per le imprese che esercitano attività assicurative e creditizie.

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio l'articolo 45 del decreto legislativo ha stabilito che le nuove disposizioni siano applicate al bilancio del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 17 aprile 1991 (data di pubblicazione del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127), quindi ai bilanci chiusi dopo il 18 aprile 1993.

In generale, le modifiche apportate alla normativa rappresentano aggiustamenti di natura tecnica ai quali non dovrebbero conseguire effetti di rilievo sulle entrate. Si tratta di un adeguamento ai nuovi criteri contabili diretti a realizzare una maggiore rispondenza della contabilità fiscale a quella civilistica.

L'unico articolo dal quale dovrebbe conseguire una riduzione di entrate è l'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi relativo alla svalutazione dei crediti. Fermo restando il meccanismo previsto, la svalutazione è consentita anche per i crediti finanziari, non coperti da garanzia assicurativa, nei confronti degli Stati e delle banche centrali estere. Tenuto conto di una esposizione intorno agli 8.000 miliardi, la riduzione di entrate può essere stimata intorno ai 20 miliardi su base annua.

Tale effetto risulta più che compensato dalle maggiori entrate che deriveranno in dipendenza dell'obbligo imposto dalla normativa civilistica delle riprese di valore relative alle rimanenze, compresi i titoli, nel caso in cui vengano meno i motivi che hanno determinato precedenti svalutazioni. Infatti l'iscrizione in bilancio di tali rivalutazioni costituirà presupposto per la tassazione di detti maggiori valori.

In particolare per i titoli le rivalutazioni dovrebbero essere significative tenuto conto delle rilevanti svalutazioni apportate nello scorso anno in seguito ai forti aumenti verificatisi nel livello dei tassi d'interesse.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 554, 28 febbraio 1994, n. 139, e 29 aprile 1994, n. 261.

Decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1994.

Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; »;

b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. »;

c) nell'articolo 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto

economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico. »;

d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; »;

e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio. »;

f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) se sono iscritte nello stato patrimoniale; »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati. »;

3) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. »;

g) nell'articolo 55, comma 3, lettera b), le parole: « tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa », sono sostituite dalle seguenti: « tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare

dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. »;

h) nell'articolo 56, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. »;

i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Variazioni delle rimanenze »;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. »;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. »;

4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: « Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis*, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. »;

5) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: « Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. »;

l) nell'articolo 60 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione

ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. »;

m) all'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I titoli indicati nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli simili non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis* dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9. »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le riduzioni di valore di cui alla lettera *b)*, del comma 3, relative ad azioni e titoli simili emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste. »;

5) nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente. »;

6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53. »;

n) nell'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis. »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera b) del comma 3 dell'articolo 61. »;

o) nell'articolo 67 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le

quote di ammortamento stanziato in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.»;

p) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti). — 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti.

4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'articolo 66.»;

q) nell'articolo 74 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei precedenti articoli, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. »;

r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo. »;

2) nel comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

« c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. »;

3) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. »;

s) dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:

« ART. 103-bis. — (Enti creditizi e finanziari). — 1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispon-

dente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettivo funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività. »;

t) nell'articolo 104, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-bis. ».

ARTICOLO 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 30 dicembre 1993.

3. Nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che, nel periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993, hanno adottato criteri di contabilizzazione delle operazioni « pronti contro termine » difforni da quelli previsti negli articoli 56, comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. Tuttavia, per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in

essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'articolo 59, comma 4, del citato testo unico.

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993 e nei due successivi non si applica l'articolo 54, comma 4, secondo periodo, relativamente alle partecipazioni non rappresentate da titoli la cui cessione dava luogo a plusvalenze patrimoniali in applicazione della disciplina vigente anteriormente al 30 dicembre 1993.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio
dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro delle finanze.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.

